



COMUNE DI POMAROLO
www.comune.pomarolo.tn.it



COMUNE DI VILLA LAGARINA
www.comune.villalagarina.tn.it



COMUNE DI NOGAREDO
www.comune.nogaredo.tn.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ufficio Appalti

Spett.le Imprese in indirizzo
- VIA PEC -

Villa Lagarina, 06/09/2018
Prot. n. L957- 5504 – 06.09.2018

Oggetto: Invito a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando gara per l'affidamento dei lavori di: "efficientamento energetico e ristrutturazione palestra della Scuola Media sovracomunale "Anna Frank" p.ed. 417 C.C. Villa Lagarina".

CODICE CIG N. 759334742C

CODICE CUP N. B55I17000090007

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA: ORE 12.00 DEL GIORNO 08/10/2018

APERTURA BUSTE: ORE 09.00 DEL GIORNO 09/10/2018

SCADENZA RICHIESTE CHIARIMENTI: ORE 12.00 DEL GIORNO 28/09/2018

VALUTAZIONE OFFERTA ANOMALA: SI'

CONTRIBUTO ANAC: SI' (€ 80,00.=)

AVCPASS: SI'

SUBAPPALTO: SI'

AVVALIMENTO: SI'

QUALIFICAZIONE RICHIESTA: CATEGORIA OG1 classifica III, comprensiva del sistema di qualità.

Responsabile del procedimento di gara ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23: dott.ssa Marianna Garniga.

Considerato:

- che la documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.comune.villalagarina.tn.it al seguente link:

https://www.comune.villalagarina.tn.it/area_tecnica/area_riservata/

Nome: Ospite

Password: mostraalospite

- che, secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione a buste chiuse con il **criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante massimo ribasso.**

Con la presente, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 103 dd. 07.08.2018 e della determinazione del Responsabile del Servizio Territorio n. 86 dd. 03.09.2018

Centrale Unica di Committenza – Ufficio Appalti –
tel. 0464/494203 – fax 0464/494217

e-mail: mariannagarniga@comune.villalagarina.tn.it; PEC: villalagarina@legalmail.it

SI INVITA

Codesta impresa a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, indetta dal Comune di Villa Lagarina per l'affidamento dei lavori di "efficientamento energetico e ristrutturazione palestra della Scuola Media sovracomunale "Anna Frank" p.ed. 417 C.C. Villa Lagarina" ai sensi dell'art. 33 comma 5 della L.P. 26/1993, dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 54 comma 5 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

PREMESSE

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA.

	importi assoluti in euro
Lavorazioni soggette a ribasso	911.543,94.-
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	18.456,06.-
Totale importo a base d'asta	930.000,00.-

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per poter partecipare alla gara è necessario il possesso di adeguate attestazioni rilasciate da una SOA regolarmente autorizzata per categorie e classifiche in relazione ai lavori da appaltare, vale a dire:

○ **CATEGORIA PREVALENTE:**

OG 1 classe III, (titolo categoria "Edifici civili e industriali"), oltre alla Certificazione di Sistema di Qualità:

	importi assoluti in euro
Lavorazioni soggette a ribasso	735.178,56.-
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	18.010,92.-
Totale importo	753.189,48.-

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, L.P. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 sono subappaltabili o concedibili in cottimo nei limiti della percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dall'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, pari al 30% dell'importo complessivo del contratto.

○ **CATEGORIA SCORPORABILE SIOS (di importo inferiore al 10 % dell'importo a base d'asta ovvero ad Euro 150.000,00.-):**

OS 30 classe I (titolo categoria "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi"):

	importi assoluti in euro
Lavorazioni soggette a ribasso	80.599,18.-
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	222,57.-
Totale importo	80.821,75.-

Ai sensi del D.M. 10.11.2016 n. 248 (Regolamento recante individuazione delle opere per le quali

sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione) adottato ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, le lavorazioni SIOS (c.d. super specialistiche) sopra indicate, di valore inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori, **sono a qualificazione obbligatoria** e sono eseguibili interamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.

Qualora il concorrente sia privo della qualificazione nella predetta categoria c.d. "super specialistica", è tenuto a presentarsi, già in sede di formulazione dell'offerta, in associazione temporanea di tipo verticale ancorché non costituita, pena l'esclusione. In alternativa il concorrente può inserire detta lavorazione c.d. "super specialistica" all'interno della quota subappaltabile del **30% dell'importo complessivo di contratto**.

- **CATEGORIA SCORPORABILE (di importo superiore al 10 % dell'importo a base d'asta ovvero ad Euro 150.000,00.-):**

OS28 classe I (titolo categoria "Impianti termici e di condizionamento"):

	importi assoluti in euro
Lavorazioni soggette a ribasso	95.766,20.-
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	222,57.-
Totale importo	95.988,77.-

Ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37, le lavorazioni appartenenti alla categoria sopra indicata sono a qualificazione obbligatoria e sono eseguibili interamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.

Qualora il concorrente non sia in possesso della prescritta abilitazione, il medesimo non può eseguire direttamente la specifica lavorazione ed è tenuto a presentarsi, già in sede di formulazione dell'offerta, in associazione temporanea di tipo verticale ancorché non costituita, pena l'esclusione, ovvero a dichiarare che intende procedere al relativo **subappalto**, che in base a quanto previsto al comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, **non può superare il limite del 30% dell'importo complessivo di contratto**.

La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti dai concorrenti, a pena esclusione, secondo il disposto dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato:

- **REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE:**

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di partecipazione descritti sopra.

- **REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE:**

Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), e) ed f), della L.P. 26/93 di **tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

- **REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI, DI**

TIPO VERTICALE:

Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 per le associazioni temporanee di imprese, e per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. **di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

• REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO:

Ai sensi dell'art. 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale. Tali soggetti **di tipo misto**, sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'APPALTO

- **Luogo di esecuzione dei lavori:** Comune di Villa Lagarina – p.ed. 417 C.C. Villa Lagarina;
- **Approvazione progetto esecutivo:** Delibera Giunta n. 103 di data 07/08/2018;
- **Criterio aggiudicazione:** L'appalto, ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016, è aggiudicato con il **criterio del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso sull'importo posto a base di gara**, come disciplinato dall'art. 58 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.P. 2/2016 non sono ammesse offerte in aumento.

- **Tipologia del contratto da stipulare:** A misura. L'eventuale riferimento, nei documenti progettuali o nella lista delle categorie, a lavori "a corpo" deve intendersi "cadauno".
- **Importo complessivo a base di gara:** euro 930.000,00.- di cui:
 - euro 911.543,94.- per lavorazioni soggette a ribasso;
 - euro 18.456,06.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- **Termine di esecuzione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi):** Numero giorni:
 - 160 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori per la realizzazione della fase 1 di cui alla tavola ET420-01 e della fase 2 di cui alla tavola ET420-02;
 - una sospensione dei lavori dal giorno di ultimazione della fase 2 di cui alla tavola ET420-02 fino al 09/06/2019;
 - 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 10/06/2019 per l'ultimazione dei lavori.
- **Consegna anticipata dell'opera ex art. 46 LP 26/1993:** Non è prevista la consegna anticipata dei lavori.
- **Subappalto:** è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 5, del D. Lgs. 50/2016;
- **Offerte anomale:** ai sensi del comma 1 art. 40 L.P. 26/1993 e art. 63 del suo regolamento di attuazione, è prevista la valutazione delle offerte anomale e la loro esclusione dalla procedura concorsuale;
- **Avvalimento:** è ammesso l'avvalimento nei termini di cui all'art. 89 comma 11 del D. Lgs. 50/2016;
- E' richiesta la presentazione della **garanzia definitiva**;
- E' richiesta la presentazione di **polizza assicurativa** ai sensi dell'art. 23 bis della L.P. 26/93;
- **Non è previsto il sopralluogo obbligatorio** dei concorrenti sul luogo dei lavori;
- L'opera rientra nell'ambito di **applicazione del D.Lgs. 81/2008** in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili;
- **Penale:** La penale giornaliera per ritardo è pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
- **Pagamenti:** I pagamenti saranno effettuati secondo i tempi e le modalità previste dagli artt. 16 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

E' previsto il pagamento diretto dei subappaltatori ex art. 26 comma 6 della L.P. 2/2016 con le modalità di cui all'art. 139 del DPP 11 maggio 2013 n. 9-84/Leg e come specificato dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

1. INFORMAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.P. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.P. 26/93, **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte dell'Amministrazione appaltante (Comune di Villa Lagarina – Centrale Unica di Committenza).

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 36, comma 1, lett. e-bis), della L.P. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013.

Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in **Raggruppamento temporaneo con altre imprese**, ai sensi dell'art. 36, comma 2 della L.P. 26/93. L'Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del Raggruppamento. In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

I **raggruppamenti temporanei ed i consorzi** di cui all'art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.P. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48 comma 8 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Dovrà altresì essere indicata la **quota di partecipazione** al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.

I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di GEIE dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.P. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.

Ai sensi dell'art. 36 comma 6 della L.P. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.P. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

Centrale Unica di Committenza – Ufficio Appalti –

tel. 0464/494203 – fax 0464/494217

e-mail: mariannagarniga@comune.villalagarina.tn.it; PEC: villalagarina@legalmail.it

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 3 (“Documentazione da presentare unitamente all’offerta”) del presente invito deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 50/2016 qualora l'operatore economico e/o l'impresa al medesimo collegata abbia partecipato alla preparazione della presente procedura d'appalto dovrà, in sede di partecipazione alla gara, fornire informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e alle misure adottate per prevenire possibili distorsioni della concorrenza.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Si precisa che i divieti di cui all'art. 24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Ai sensi dell'articolo 80 comma 5 lett. e) del D. Lgs. 50/2016, **L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale** può partecipare alla presente procedura, a condizione che presenti in gara, ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942, unitamente alla dichiarazione di cui al paragrafo 3.1, debitamente compilata, anche la documentazione richiesta al successivo paragrafo 3.5.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo si precisa che, successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. In tal caso l'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara apposita dichiarazione di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale. Si rimanda a quanto specificato al successivo paragrafo 3.5.

In caso di aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto d'appalto, sarà richiesta la presentazione del contratto di avalimento.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

2.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per l'ammissione alla gara, l'offerta dovrà **pervenire** alla Centrale Unica di Committenza – Ufficio Appalti - istituita presso il Comune di Villa Lagarina, Piazza S.M. Assunta n.9, 38060 Villa Lagarina (TN) a mezzo posta, consegnata a mano o a mezzo corriere

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 08.10.2018

A PENA ESCLUSIONE

-non farà fede la data del timbro postale d'invio ma unicamente la data e l'ora d'arrivo-

L'APERTURA DELLE OFFERTE AVVERRÀ IN SEDUTA PUBBLICA PRESSO LA SALA GARE DELL'UFFICIO APPALTI SITO A VILLA LAGARINA IN PIAZZA S. MARIA ASSUNTA N. 9 – II PIANO –

ALLE ORE 09:00 DEL GIORNO 09/10/2018

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver compilato i seguenti documenti firmati in originale da produrre in due separate buste contenute nel plico d'invio:

BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

1. La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti (Allegato A) firmata dal legale rappresentante o un suo procuratore accompagnata da copia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Nel caso di raggruppamento il modulo "Allegato A" deve essere prodotto relativamente a ciascuna impresa raggruppata.
2. La **ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo A.N.A.C.** pari ad euro 80,00.=-;
3. Il PASSOE (art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità);
4. Il Capitolato Speciale d'Appalto firmato e timbrato in ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante o un suo procuratore;
5. L'Elenco Prezzi Unitari firmato e timbrato in ogni pagina per accettazione (dal legale rappresentante o suo procuratore) nonché bollato a termini di legge;
6. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (c.d. garanzia definitiva).

Si dà atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della L.P. 09.03.2016 n. 2, per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese **non è richiesta alcuna garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura.**

BUSTA "OFFERTA ECONOMICA":

7. **L'Offerta economica** sub allegato B (soggetta ad imposta di bollo);
8. **L'eventuale dichiarazione di subappalto** sub allegato C (soggetta ad imposta di bollo);

La documentazione relativa ai punti 7 ed 8 dovrà essere inserita nel plico d'invio e dovrà essere contenuta, A PENA DI ESCLUSIONE, in apposita busta sigillata e contrassegnata con la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" separatamente dalla busta contenente la documentazione amministrativa (completa dei documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6).

La documentazione sopra citata ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre, **devono essere firmati in originale** (dal legale rappresentante o un suo procuratore).

La mancata produzione o la mancata sottoscrizione dell'Elenco Prezzi Unitari e dell'Offerta Economica comporta l'esclusione dalla gara.

Caratteristiche del plico:

Il plico dovrà essere **sigillato** sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'Impresa offerente. In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il responsabile del procedimento ovvero il funzionario dallo stesso delegato ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio della segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico. Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di

Centrale Unica di Committenza – Ufficio Appalti –

tel. 0464/494203 – fax 0464/494217

e-mail: mariannagarniga@comune.villalagarina.tn.it; PEC: villalagarina@legalmail.it

evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara. Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il presidente della commissione di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga che, secondo le circostanze concrete, non vi sia stata violazione della segretezza dell'offerta.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura:

OFFERTA PER LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA SOVRACOMUNALE "A. FRANK" P.ED. 417 C.C. VILLA LAGARINA".

2.2 AVVERTENZE IN MATERIA ANTICORRUZIONE E RICHIESTA INFORMAZIONI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:

I. Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

II. L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei lavori.

Nell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villa Lagarina approvato con deliberazione di Giunta n. 103 di data 16.12.2013. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice e dal presente punto può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo per l'Amministrazione il risarcimento dei danni subiti.

Informazioni possono essere richieste, **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, inoltrando apposita richiesta via mail all'indirizzo mariannagarniga@comune.villalagarina.tn.it oppure via pec all'indirizzo: villalagarina@legalmail.it.

I chiarimenti dovranno essere richiesti entro il termine delle ore 12:00 del giorno 28 settembre 2018.

L'Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta nel modo seguente:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito;
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve le precisazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) oppure le stesse vengono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Villa Lagarina.

2.3 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, dell'art. 26 della L.P. 2/2016 e dell'art. 42 della L.P. 26/93, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione, soggetta ad imposta di bollo (Vedasi modello allegato C), firmata in originale dal legale rappresentante o suo procuratore classificandola nella categoria "**Allegato economico**" contenente la precisa indicazione:

- dei lavori o delle parti di opere o delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- delle categorie di lavori alle quali le predette opere appartengono;
- relativamente alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, qualora il concorrente non abbia attestato un'adeguata qualificazione per eseguirle direttamente, dell'intento di subappaltare le opere delle predette categorie, a pena di esclusione;
- relativamente alle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente per l'esecuzione delle quali è richiesta l'abilitazione ai sensi della legge (decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.), qualora il concorrente non abbia attestato un'adeguata attestazione/qualificazione per eseguirle direttamente, **dell'intento di subappaltare le opere delle predette categorie, a pena di esclusione.**

La sommatoria delle lavorazioni di cui ai precedenti punti non potrà superare la quota massima subappaltabile del 30% dell'importo complessivo del contratto di appalto.

Relativamente alle lavorazioni appartenenti alla categoria super specialistica OS30, nonché alla scorporabile OS28, subappaltabili entro il 30% dell'importo di contratto, qualora il concorrente non abbia attestato un'adeguata qualificazione per eseguirle interamente, deve indicare la volontà di subappaltarle, a pena di esclusione, all'interno del 30% dell'importo di contratto di cui sopra. In alternativa, lo stesso dovrà presentarsi in forma di ATI verticale, anche se ancora da costituire.

Il rispetto della quota minima e/o massima subappaltabile, come sopra determinata e **comprensiva dei relativi oneri della sicurezza**, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.

Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, la mancata sottoscrizione con le modalità sopra indicate, comporta l'esclusione dalla gara.

Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.P. 2/2016 **"Per garantire trasparenza nella catena dei**

subappalti, prima della stipula del contratto di appalto o di concessione l'affidatario deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Il contraente principale deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate". Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

Si rinvia integralmente al contenuto dell'art. 26 della L.P. 2/2016 ed al relativo regolamento di attuazione approvato con DPP di data 27/02/2017 n. 7-60/Leg.

3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALL'OFFERTA

Unitamente all'offerta dovrà essere presentata la documentazione di seguito elencata.

3.1 DICHIARAZIONE RELATIVA A: DATI IDENTIFICATIVI E FORMA DELLA PARTECIPAZIONE - POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE E ALTRE DICHIARAZIONI

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando preferibilmente i modelli allegati A al presente invito, da classificare nella categoria "Allegato amministrativo", attestante:**

DATI IDENTIFICATIVI E FORMA DELLA PARTECIPAZIONE

- *(se associazione temporanea non ancora costituita)*

l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (*orizzontale, verticale, misto, in cooptazione*), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

- *(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.P. 26/93):*

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.P. 26/93;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 3.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 D.Lgs. 50/2016 (requisiti di ordine generale – Parte II modello allegato A).

- (se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.P. 26/93): **l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa**, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.P. 26/93;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 3.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 D.Lgs. 50/2016 (requisiti di ordine generale – Parte II modello allegato A).

- (se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.P. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

- (se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché **l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Requisiti di ordine generale:

- **L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per i motivi non espressamente previsti dalla normativa provinciale;**

oppure

- **di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.**

Si riporta di seguito l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice Civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5.

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di

subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o ommessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Precisazioni ai fini della compilazione della dichiarazione:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016 *"si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto"*;
- con riferimento all'art. 67 del D.lgs n. 50/2016, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della L.P. n. 2/2016, *"se il candidato o l'offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidati o offerenti, il candidato o l'offerente è escluso dalla procedura. Prima dell'eventuale esclusione i candidati o gli offerenti possono provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza."*

Ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 della medesima disposizione normativa, va rilasciata, oltre che dal legale rappresentante o suo procuratore che già sottoscrive la dichiarazione sub modello A, dai soggetti di seguito elencati, utilizzando il modello A allegato alla presente lettera di invito, parte II lettera A;

- **società in nome collettivo: un socio o direttore tecnico;**
- **società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;**
- **altri tipi di società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.**

Requisiti di ordine speciale:

- **il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare:**
CATEGORIA OG1 classifica III, comprensiva del sistema di qualità.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto

Centrale Unica di Committenza – Ufficio Appalti –

tel. 0464/494203 – fax 0464/494217

e-mail: mariannagarniga@comune.villalagarina.tn.it; PEC: villalagarina@legalmail.it

all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'impresa, nonché alla relativa classifica.

- **il possesso dell'abilitazione di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, o alla L. 109/91 e al D.M. 23/5/1992, n. 314 e s.m. oppure di attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento OS30 per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi).**
- **Il possesso della qualifica per l'esecuzione delle opere rientranti nella categoria OS28 (impianti termici e di condizionamento).**

Nel caso il concorrente **non** sia in possesso dell'abilitazione richiesta per l'esecuzione delle lavorazioni specialistiche, o di attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento, dovrà presentare la dichiarazione di subappalto contenente il riferimento alle predette opere, conformemente alle prescrizioni in materia di subappalto del presente invito, pena l'esclusione, ovvero presentarsi in associazione temporanea di tipo verticale come indicato nel paragrafo "Premesse" di cui al presente invito.

Altre dichiarazioni

- **di avere:**
 - esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
 - visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
 - preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
 - verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
 - giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
 - effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto".

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2.1, pena l'esclusione.

In caso di **impresa singola** (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore). In caso di ATI o consorzi di concorrenti

di cui all'art. 36 comma 1 lett. e) della L.P. 26/1993, non ancora costituiti, la dichiarazione sarà rilasciata e sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna impresa o suo procuratore.

L'amministrazione procederà alla valutazione di quanto dichiarato ai sensi del presente paragrafo durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 6.

Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti di cui all'art. art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora dovuti, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

3.2 PASSOE (art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità).

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

QUALORA IL "PASSOE" SOPRA CITATO NON VENGA ACQUISITO E/O INSERITO NEL PLICO, L'AMMINISTRAZIONE ASSEGNERRÀ ALL'OPERATORE ECONOMICO UN TERMINE PERENTORIO PER LA PRODUZIONE DELLO STESSO A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

3.3 RICEVUTA attestante l'avvenuto pagamento del **CONTRIBUTO ANAC**, secondo le istruzioni contenute sul sito internet:

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il seguente codice CIG che identifica la procedura di gara:

CODICE C.I.G.: 759334742C

Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Centrale Unica di Committenza – Ufficio Appalti –

tel. 0464/494203 – fax 0464/494217

e-mail: mariannagarniga@comune.villalagarina.tn.it; PEC: villalagarina@legalmail.it

Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on-line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- **mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;**
- **ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;**
- **effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.**

Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte, ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

3.4 GARANZIA PROVVISORIA (comma 2 art. 31 L.P. 03.09.2016 n. 2)

In base a quanto previsto all'art. 31 comma 2 della L.P. 2/2016, **non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.**

3.5 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE EVENTUALE

A. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa e firmata dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

B. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DI IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE OVVERO DA PARTE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO

Per la partecipazione di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato

preventivo con continuità aziendale ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si riportano di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e l'art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016:

Art. 186-bis del R.D. 267/1942

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

C. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA L.P. 26/1993 E SS.MM.

In caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", la dichiarazione di cui al paragrafo 3.1, limitatamente ai motivi di esclusione di cui alla Parte II modello allegato A.

D. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI

Centrale Unica di Committenza – Ufficio Appalti –

tel. 0464/494203 – fax 0464/494217

e-mail: mariannagarniga@comune.villalagarina.tn.it; PEC: villalagarina@legalmail.it

TEMPORANEI DI IMPRESE GIA' COSTITUITI.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente invito, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito** dovranno inserire nel plico di gara, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", tramite l'impresa capogruppo, i documenti relativi a:

a) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
- che l'offerta (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale") determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, oppure (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010) determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

b) Procura relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del precedente paragrafo, si provvederà a richiedere al concorrente, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **pena l'esclusione dalla gara.**

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016 il ricorso al soccorso istruttorio **non comporta alcuna sanzione.**

3.6 ULTERIORI RACCOMANDAZIONI

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **si invita il concorrente ad avvalersi dei facsimile predisposti dall'Amministrazione.** La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Si ribadisce che comporta l'esclusione dalla gara:

- **la mancata produzione dell'offerta economica timbrata e firmata dal legale rappresentante o suo procuratore;**
- **la mancata produzione dell'Elenco Prezzi Unitari senza timbro e firma in ogni pagina per accettazione.**

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite pec.

Gli elaborati progettuali disponibili sul sito internet www.comune.villalagarina.tn.it al seguente link: https://www.comune.villalagarina.tn.it/area_tecnica/area_riservata/ costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali.

4. APERTURA OFFERTE

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell'ora sopra indicati, in seduta pubblica, sulla base della documentazione presentata, il responsabile dell'Ufficio Appalti, alla presenza di altri due funzionari, procede:

- ad aprire i documenti presentati dalle Imprese e contenuti nell'“Allegato Amministrativo”, a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara oppure a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta;
- esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, il responsabile provvederà ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell'“Allegato economico”, a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
- a formare la graduatoria;
- ad escludere le eventuali offerte anomale secondo la procedura individuata al successivo paragrafo 4.1;
- ad aggiudicare i lavori al concorrente che ha formulato la maggior percentuale di ribasso fra le offerte rimaste in gara dopo l'esclusione delle offerte anomale, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si provvederà ad effettuare il relativo sorteggio in modalità casuale.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'affidamento è disposto in favore di quest'ultima, purché ritenuta conveniente o idonea dal Servizio di merito in relazione all'oggetto del contratto.

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto dal responsabile dell'Ufficio Appalti e dai due funzionari presenti.

A conclusione delle operazioni di gara, è tempestivamente comunicato, a mezzo pec, l'affidamento dei lavori a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Centrale Unica di Committenza – Ufficio Appalti –

tel. 0464/494203 – fax 0464/494217

e-mail: mariannagarniga@comune.villalagarina.tn.it; PEC: villalagarina@legalmail.it

4.1 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, della L.P. 26/93, l'Amministrazione procede in sede di gara alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione. Le modalità con cui l'Amministrazione giunge alla determinazione dell'anomalia sono dettate dall'art. 63 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

Le offerte ammesse vengono ordinate in ordine crescente di ribasso e, al fine del taglio delle ali, viene calcolata la media aritmetica dei ribassi e vengono escluse tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si discostano in termini percentuali del quindici per cento in più e in meno rispetto alla media, qualora si verifichi tale condizione. Sulle offerte rimanenti dopo l'esclusione vengono effettuate le seguenti operazioni:

1. Si individua il valore, in termini di percentuale di ribasso, del cinquantesimo percentile nel modo seguente:

- se il numero delle offerte è dispari, il cinquantesimo percentile corrisponde al valore dell'offerta centrale, cioè dell'offerta al di sopra e al di sotto della quale sono collocate un numero uguale di offerte;
- se il numero delle offerte è pari, il cinquantesimo percentile corrisponde alla media aritmetica dei valori delle due offerte centrali, cioè delle offerte al di sopra e al di sotto delle quali sono collocate un numero uguale di offerte.

2. Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è uguale o inferiore all'uno per cento, si aggiudica l'appalto all'offerta che presenta il ribasso maggiore.

3. Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è superiore all'uno per cento, si determina la soglia di anomalia sommando al valore del cinquantesimo percentile il cinquanta per cento della differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo percentile, si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale che presentano un ribasso superiore alla soglia così determinata e si aggiudica l'appalto all'offerta che, tra quelle non escluse, presenta il ribasso maggiore.

L'esclusione automatica delle offerte anomale, individuate con le modalità sopra indicate, non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Se il numero delle offerte è inferiore a dieci, l'amministrazione individua l'offerta più conveniente dal punto di vista economico mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo la seguente procedura:

- a) è calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte;
- b) sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto alla lettera a);
- c) l'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

L'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

In ogni caso l'Amministrazione può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dall'articolo 63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg..

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge provinciale n. 26/93, qualora il

responsabile dell'Ufficio Appalti abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'articolo 8 della legge provinciale n. 26/93. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato.

5. MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI

Per la gara in oggetto l'importo dell'imposta di bollo, è pari ad € 176,00.- (n. 1 marca da bollo da € 16,00.-, modulo offerta economica – n. 10 marche da bollo da € 16,00 una ogni 4 facciate dell'elenco prezzi unitari composto da 40 pagine).

In caso di dichiarazione di subappalto, aggiungere all'importo sopra esposto ulteriori € 16,00.-.

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere, agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale, le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.

6. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L.P. 2/2016, l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa AUSILIARIA (concordato in continuità aziendale), alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 3 del presente invito, dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, l'amministrazione richiederà, a mezzo PEC al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e**, nel caso in cui l'operatore economico sia stato selezionato da elenchi telematici, alla **sospensione per un periodo di due mesi dall'elenco telematico** da cui il concorrente è stato selezionato.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione **non** procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.P. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall'art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e con spese a carico dell'affidatario. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, attraverso la consultazione delle *white lists* istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

L'impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto ovvero della consegna anticipata dei lavori, a seguito di richiesta da parte del Servizio/Struttura di merito, i seguenti documenti:

- per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortile per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'** resa dal legale rappresentante dell'impresa o di ciascuna Impresa se Associazione temporanea, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'art. 1 del D.P.C.M 11.05.1991, n. 187 "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della legge 19.03.19990, n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;
- ai fini dell'eventuale subappalto, la documentazione richiesta dall'art. 26, comma 3, della L.P. 2/2016;
- **cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016** (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata), a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura indicata al comma 1 del suddetto art. 103. La cauzione potrà essere soggetta a riduzione nei limiti e con le modalità di cui al comma 7

dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (cui l'art.103 rinvia). Per le modalità di costituzione si rinvia a quanto previsto all'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

- **polizze assicurative per i danni all'Amministrazione o a terzi, ex art. 23 bis della L.P. 26/1993** (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori), a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori e a copertura dei danni a terzi.
- **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e **PROGRAMMA DEI LAVORI**, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa affidataria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.P. 26/93.

8. TUTELA DELLA PRIVACY

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. Il trattamento dei dati che il Comune di Villa Lagarina intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 196/2003 sopra citato nonché delle regole dettate dal Regolamento UE n. 2016/679.

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
- il titolare del trattamento è il Comune di Villa Lagarina;
- responsabile del trattamento è il Segretario Comunale di Villa Lagarina;
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Per chiarimenti Codesta Impresa potrà rivolgersi al Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Marianna Garniga all'indirizzo pec: villalagarina@legalmail.it.



Il Responsabile del Procedimento di gara
dott.ssa Marianna Garniga